

# Viaggio nel Processo Tributario Telematico: gli standard degli atti processuali

di [Carlo Nocera](#)

Publicato il 29 Marzo 2022

Prosegue la nostra **analisi sul Processo Tributario Telematico** nella fase di **ripresa dell'attività** dopo la sospensione delle attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Nell'approfondimento di oggi ci soffermeremo sui **requisiti** necessari all'**atto processuale digitale** che sarà **oggetto di notifica**.

## L'atto processuale digitale: i requisiti

Nel nostro “viaggio” ci siamo occupati sinora della PEC, del suo ruolo e delle ricadute nell'ambito delle notifiche del contribuente alla controparte ente impositore: ora bisogna occuparsi dei requisiti necessari imposti dalla normativa all'atto processuale digitale che sarà oggetto di notifica.

La normativa vigente prevede che **atti o documenti processuali da notificare alla controparte devono rispettare gli stessi requisiti dimensionali e tecnici previsti per gli atti da depositare telematicamente all'atto della costituzione in giudizio**.



Da qui la necessità di generare **atti conformi alla [disciplina processuale telematica](#)** che possano poi essere (ri)prodotti in sede di perfezionamento del procedimento contenzioso.

Da subito va operata un distinzione, in materia di standard, tra gli “*atti principali*” e i gli “*allegati*”, che ne condizione validità ed efficacia.

## La nozione di Atto principale

Per “*atto principale*” dobbiamo intendere **quanto prodotto dal difensore idoneo a incidere sul processo**: pertanto, solo per fare qualche esempio, parliamo del ricorso, delle controdeduzioni, di un’istanza di pubblica udienza, di un’istanza di sospensione cautelare o della richiesta di misure cautelari amministrative.

## L'allegato

Per “*allegato*” dobbiamo intendere **tutta la documentazione, diversa dall’atto principale, destinata a supportare quest’ultimo e generare auspicabilmente gli effetti attesi**.

Si tratta, anche in questo caso solo per fare qualche esempio, di copia dell’atto impugnato, di estratti della contabilità, di copia di documentazione amministrativa o contabile, di copie di sentenze o di articoli di periodici.

Delineate le nozioni e le caratteristiche, mettiamo a confronto i diversi requisiti previsti dalla legge, che vanno assolutamente rispettati tanto per non incappare in “*intralci*” alla fase di costituzione in giudizio (che affronteremo puntualmente in appositi interventi) quanto per evitare problematiche di eccezioni di controparte in sede giudiziaria.

<b>Atto principale</b>	<b>Allegato</b>
------------------------	-----------------

<ul style="list-style-type: none"><li>• File “<i>nativo digitale</i>”, redatto con programma di videoscrittura senza procedere a stampa o scansione;</li><li>• formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;</li><li>• file privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;</li><li>• file senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia;</li><li>• il file sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale CADES o PADES;</li><li>• file di dimensione massima per ogni singolo documento informativo pari a 10 MB; nel caso in cui la dimensione sia superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file. Il numero massimo di file che si possono trasmettere per ogni singolo invio, comprensivo di atti e documenti allegati, è pari a 50.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax);</li><li>• file privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;</li><li>• file sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale CADES o PADES;</li><li>• un file di dimensione massima per ogni singolo documento digitale pari a 10 MB; nel caso in cui la dimensione sia superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file. Il numero massimo di file che si possono trasmettere per ogni singolo invio, comprensivo di atti e documenti allegati, è pari a 50.</li></ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalla tabella appare evidente come **la maggiore differenza tra atto processuale e allegato consiste nel fatto che il primo deve necessariamente essere “nativo digitale”**, diversamente dagli allegati che possono essere tanto “*nativi digitali*” quanto “*copie per immagine*” (ossia documenti sottoposti a stampa, scansione e successiva sottoscrizione digitale).

Una differenza, questa, che assumerà decisamente maggiore rilievo all’atto della costituzione in giudizio e della quale ci occuperemo a tempo debito con appositi appuntamenti di questo “*viaggio*”.

In tema di Processo Tributario Telematico puoi leggere i precedenti approfondimenti dell'autore:

[Viaggio nel Processo Tributario Telematico: le notifiche a mezzo PEC](#)

[Viaggio nel Processo Tributario Telematico \(PTT\): la Posta Elettronica Certificata](#)

A cura di Carlo Nocera

Martedì 29 marzo 2022

## **La ripresa degli accertamenti e dei controlli fiscali 2022: la tutela del contribuente**

**PERCORSO DI AGGIORNAMENTO**

**APRILE 2022 - 16 ORE FORMATIVE**

**4 INCONTRI ONLINE**

*In collaborazione con Studio Legale Avv. Carlo Nocera*

Percorso online di aggiornamento sulle tematiche della difesa del contribuente in occasione del riavvio delle attività di accertamento e controllo fiscale.

**Periodo:** Aprile 2022

**Modalità:** 4 incontri in diretta online (16 ore formative totali).



In fase di accreditamento per Commercialisti e Avvocati.

**OFFERTA EARLY BOOKING ATTIVA** (solo fino al 18/03/2022)

**[SCOPRI DI PIU' >](#)**